



## COME COMPORTARSI NEL CASO DI RINVENIMENTO DI ANIMALI FERITI O IN DIFFICOLTÀ'

### PRESUPPOSTI NORMATIVI E ALCUNI RIFERIMENTI TECNICI

A cura di Massimo Pellegrini e Stefano Civitarese

#### Premessa

Le possibilità di intervento per i singoli cittadini, appartenenti o meno ad associazioni, sono regolamentate in modo poco chiaro in Italia e ancora di più in Abruzzo. Il suggerimento fondamentale, pertanto, è AGIRE CON CAUTELA per evitare di incorrere in sanzioni, anche penali.

Si consideri, tra l'altro, che nella maggior parte dei casi la cosa migliore da fare è proprio lasciare l'animale dove si trova. Spesso si tratta di uccelli che hanno abbandonato il nido, sebbene non ancora completamente in grado di volare, ma che i genitori continuano ad accudire; oppure di cerbiatti (giovani di cervo e capriolo) che attendono nascosti nell'erba il ritorno dei genitori. Toccarli o prenderli, lungi dall'aiutarli, costituisce la loro condanna, quando va bene, a una vita in cattività.

#### Cosa fare in caso di rinvenimento di un animale effettivamente in difficoltà

Appena scoperto l'animale e prima di ogni contatto con lo stesso, si può avvertire telefonicamente un ornitologo o un esperto della SOA o di Enti e Associazioni specialistiche, che forniranno le indicazioni appropriate, in conformità a quanto di seguito specificato.

Il seguente è un elenco non esaustivo dei principali operanti nel nostro territorio:

Centro Recupero Fauna Selvatica di Pescara Viale della Riviera, 299, 65123 Pescara PE **Telefono: 085 72303**

Enti Parco

\* \* \*

Nel caso di uccelli in difficoltà e in mancanza di un contatto telefonico immediato si può utilizzare l'ottima app **animaliferiti.lipu.it**. Per tartarughe marine e cetacei contattare la sede più vicina della capitaneria di porto e/o il Centro Studi Cetacei 345 5849801. Si può consultare **geocetus.it** per informazioni sui recuperi effettuati negli anni.

**Di seguito offriamo, comunque, un quadro del regime legale riguardante il rinvenimento di animali e alcuni consigli pratici.**

Occorre tenere presente che l'art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 135 pone il divieto di importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle già menzionate specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.

La detenzione di ogni specie di fauna è, quindi, vietata, in linea di principio anche quando si tratti di animali feriti o in difficoltà. La sola eccezione è contemplata dalla L. 157/1992 con riferimento ai nidiacei o piccoli di mammiferi. L'art. 21 comma 1 lettera o) di tale legge stabilisce, a sua volta, il divieto di «prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica», ma questo divieto viene meno all'interno delle «zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle

oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte». Si tratta, dunque, di zone comunque di limitata estensione e non sempre semplici da individuare. A ogni modo, se si è certi che ci si trova in una di tali zone e ci si imbatte in nidi, uova o piccoli che si ritiene sarebbero destinati a “sicura distruzione o morte”, allora si possono raccogliere, ma entro le 24 ore successive occorre avvisare l’*Ufficio caccia regionale (Agostino Corronca- responsabile Ufficio ; E-mail: agostino.corronca@regione.abruzzo.it; PEC: [dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it)*.

In sostanza, in questa specifica circostanza si può ritenere che la detenzione – eventualmente anche superiore alle 24 ore – sia strumentale a consegnare l’animale a una competente struttura e quindi non sia tale da integrare il divieto previsto nel suddetto decreto legislativo 135/2022.

### **Suggerimento:**

*Quando ci si imbatte in un cucciolo o un nidiaceo effettivamente in grave difficoltà e non vi sia, come è probabile, un immediato intervento dei Carabinieri Forestali e/o del Veterinario competente, si può prelevare a condizione di avvisare entro le 24 ore successive l’Ufficio caccia e dichiarando di averlo trovato in una Z.R.C. o Oasi di protezione.*

### **Resta il problema di come comportarsi di fronte ad animali – non cuccioli o nidiacei e al di fuori della ZRC o Oasi di protezione – in evidente stato di difficoltà.**

L’art. 4.6 della L. 157/92 demanda alle Regioni l’emanazione di «norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà». La legge regionale Abruzzo n. 10/2004 si limita a stabilire che «*per il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, le Province, gli agenti di vigilanza, le associazioni, gli organismi e gli altri soggetti operanti in materia, si avvalgono del “centro recupero rapaci e selvatici” di cui alla L.R. n. 73/1988, fatta salva la possibilità per le aree protette di provvedere autonomamente*».

Il riferimento, in questa disposizione, ad «associazioni, organismi e altri soggetti operanti in materia» è troppo generico per determinare quali questi siano. Diversamente da altre Regioni, in Abruzzo non operano ufficialmente strutture associative (centri di recupero) ulteriori rispetto al centro recupero rapaci e selvatici dei Carabinieri forestali (CFS) con sede a Pescara istituito nel 1988.

La Regione Abruzzo ha, quindi, emanato delle “Linee guida per la gestione degli animali terrestri ed acquatici in difficoltà e smaltimento delle carcasse di animali selvatici” con determinazione dirigenziale 21/167 del 31/12/2014. Neanche queste, tuttavia, chiariscono quale ruolo possano eventualmente svolgere le associazioni. Dopo avere indicato nei Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, Corpo Forestale dello Stato, Aree naturali protette e Amministrazioni Provinciali competenti per territorio gli enti istituzionalmente coinvolti nella gestione dell’intervento di soccorso, si prevede che, **al di fuori delle aree protette**, «per specie non protette, sinantropiche e non pericolose possono collaborare **anche mediante recupero diretto** le associazioni riconosciute secondo modalità ufficialmente definite». L’insieme di queste condizioni rende estremamente limitato il novero delle specie astrattamente recuperabili dalle associazioni. Si tratta, infatti, delle sole specie cacciabili e “sinantropiche”, vale a dire che vivono in ambienti alterati da una persistente attività umana. Si tratta di indicazione vaga, poiché ormai questa caratteristica si va diffondendo a molte specie e varia nel tempo, generando, quindi, ulteriore incertezza. Per esempio, un merlo o una ghiandaia, entrambe cacciabili, e presenti in tutte le aree urbane, sono o meno incluse nella lista delle “recuperabili”? Non possono essere recuperate dalle associazioni anche le specie pericolose. Tra le specie cacciabili e sinantropiche, incluse nell’elenco delle specie pericolose ai sensi del D.M. 19 aprile 1996, vi sono le volpi (che vivono anch’esse regolarmente in città). Le volpi, quindi, non potrebbero essere recuperate dalle “associazioni”.

A ogni modo, vi è un problema più generale che rende superflua l'identificazione delle suddette condizioni, vale a dire che non sono mai state definite le "modalità ufficiali" per "riconoscere" le associazioni abilitate al recupero. Nei fatti, quindi, anche **nelle aree non protette, così come in quelle protette, il solo comportamento ufficialmente ammesso è la segnalazione del caso al CFS chiamando il 1515**. Secondo le suddette Linee guida, se ci si trova in un'area protetta, il CFS farà intervenire un veterinario indicato dall'ente gestore, al di fuori di un'area protetta dovrà intervenire un veterinario ASL.

## IL TRASPORTO DELL'ANIMALE

Una previsione specifica riguarda il trasporto dell'animale in difficoltà. Tanto all'interno quanto all'esterno delle aree protette, secondo le Linee guida regionali, «laddove si tratti di esemplari non appartenenti a specie ritenute pericolose e non particolarmente protette qualora possibile il trasporto potrà essere attuato anche dal privato cittadino che ha effettuato la segnalazione o dalle guardie e volontari di associazioni succitate (sic), nonché da personale e collaboratori a tal fine incaricati dagli enti e gestori delle aree protette». In realtà, questa possibilità di trasporto privato sembra considerata nelle Linee guida l'ipotesi normale per le specie non pericolose e non particolarmente protette<sup>1</sup>. Si prevede, infatti, che ove il trasporto privato non risulti possibile, «compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi, il trasporto sarà a cura dell'Ente interessato».

Anche questa indicazione non brilla per chiarezza. Fermo restando che le associazioni "succitate" non vi sono, si ritiene che affinché il privato possa provvedere al trasporto presso la struttura di recupero (il centro CFS o quella indicata dall'ente gestore dell'area protetta), debba essere a ciò "autorizzato" dal CFS, che in tutti i casi è il primo terminale di riferimento.

Resta il problema se "fidarsi" di un'autorizzazione telefonica o pretendere l'intervento in loco del CFS, che obiettivamente potrà essere difficile da ottenere. Resta il fatto che le stesse Linee guida menzionano che la cattura e manipolazione dell'animale possa essere condotta da personale non veterinario se «debitamente preparato». Ancora prima del trasporto è, quindi, la cattura dell'animale che verrà effettuata nei casi suddetti (sempre che non si tratti di specie particolarmente protette) da persone non "debitamente preparate".

## Suggerimento

In breve – fermo restando che se si vuole essere completamente ligi alle norme legali la sola cosa da farsi è astenersi da ogni intervento, salvo chiamare il 1515 – si possono fornire alcuni consigli pratici, fondati anche su considerazioni di buon senso:

- ✓ avvisare preventivamente 1515 e/o ASL precisando l'appartenenza alla S.O.A.;
- ✓ non accettare proposte di manipolazione e trasporto se non previa AUTORIZZAZIONE di un funzionario pubblico; [NB: qui resta il problema pratico di come ottenere questa autorizzazione in realtà il rilascio di questa autorizzazione non è prevista dalla normativa e quindi non la si può pretendere/rilasciare formalmente o uno si fida dell'indicazione ricevuta per telefono oppure meglio dire che cattura e trasporto sono vietati]
- ✓ operare, se indispensabile, secondo le indicazioni tecniche di un esperto (veterinario, ornitologo, operatore del CRAS...) evitando di seguire suggerimenti generici di chi risponde al centralino del 1515 o della ASL;
- ✓ documentare tutto con foto e video per eventuali denunce e comunicati stampa

## Animali morti

---

<sup>1</sup> In sostanza questa ipotesi si estende a specie non cacciabili, ma non "particolarmente protette" (come gli uccelli rapaci). Vi rientrano, a esempio, l'upupa, l'airone cinerino o la taccola.

Il primo sopralluogo è demandato, anche in questo caso, ai CC forestali per il tramite del numero 1515, ma è sempre indispensabile la presenza del veterinario della ASL e/o dell'area protetta interessata.

**Suggerimento**

Segnalare se si tratta di animali di particolare interesse ma non entrare mai in contatto con la carcassa anche per evidenti motivi di tutela della salute